REGOLAMENTO (CEE) N. 616/75 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1975

relativo alla vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di carni bovine acquistate conformemente al regolamento (CEE) n. 647/74 dall'organismo d'intervento francese e destinate all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 23,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 647/74 della Commissione, del 22 marzo 1974, relativo alle misure d'intervento da adottare in seguito alle misure di protezione contro l'afta epizootica applicate nel settore delle carni bovine (3), per tutta la durata di validità delle misure di protezione contro l'afta epizootica e in deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1896/73 della Commissione, del 13 luglio 1973, relativo alle modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 535/75 (5), sono acquistate all'intervento anche le carni offerte nelle parti del territorio francese indicate nella decisione della Commissione del 18 marzo 1974, recante misure di protezione contro l'afta epizootica (6), modificata da ultimo dalla decisione del 7 giugno 1974 (7), le quali non rispondono ai requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere e) ed f), della direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (8), modificata da ultimo dall'atto di adesione (9), ma che recano un contrassegno equivalente a quello di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera e), della direttiva e che sono immagazzinate in locali separati e in partite facilmente individuabili ;

considerando che per lo smercio delle carni acquistate in virtù delle disposizioni succitate è d'uopo, nell'attuale situazione del mercato comunitario, caratterizzata da prezzi poco elevati, ricorrere alle possibilità di vendita esistenti sui mercati dei paesi terzi ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento (10), i prezzi di vendita di dette carni acquistate all'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo ; che è opportuno avvalersi di questo sistema di vendita, affinché gli esportatori interessati possano determinare le possibilità d'esportazione ;

considerando che, in sede di vendita a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, occorre attenersi alle norme del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi di intervento (11), sebbene si possa far uso di alcune disposizioni derogatorie — soprattutto in materia di cauzione, nonché di ritiro e pagamento delle merci — rese necessarie dal fatto che i prodotti vengono esportati ;

considerando che durante le operazioni di ritiro dall'ammasso e di esportazione possono verificarsi casi di forza maggiore ; che in simili casi è opportuno autorizzare gli organismi d'intervento a prendere i provvedimenti necessari ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Si procede alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine congelate prese in consegna dall'organismo d'intervento francese in virtù del regolamento (CEE) n. 647/74.

2. I prodotti, con le relative presentazioni, ed i rispettivi prezzi di vendita sono indicati in allegato.

3. Codesta vendita non dà diritto al rilascio di titoli d'importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/74 della Commissione, del 9 luglio 1974, recante

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 78 del 23. 3. 1974, pag. 21.
(4) GU n. L 193 del 14. 7. 1973, pag. 18.
(5) GU n. L 56 del 3. 3. 1975, pag. 26.
(6) GU n. L 77 del 22. 3. 1974, pag. 40.
(7) GU n. L 151 dell'8. 6. 1974, pag. 25.
(8) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(9) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(10) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.
(11) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine e la vendita di carni detenute dagli organismi d'intervento (1). Quando le norme del regolamento (CEE) n. 2668/74 della Commissione, del 21 ottobre 1974, relativo alla sospensione temporanea del rilascio dei titoli d'importazione e dei titoli di fissazione anticipata nel settore delle carni bovine (2), non siano più applicabili, gli organismi d'intervento riportano nell'originale di ogni contratto d'acquisto una delle diciture seguenti :

« Abbinamento non ammesso »
« Jumelage axclu »
« Koblingstransaktioner ikke tilladt »
« Kopplung ausgeschlossen »
« No linked sale permitted »
« Koppeling uitgesloten »

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (CEE) n. 216/69, il prezzo viene pagato via via che le merci escono dall'ammasso, proporzionalmente ai quantitativi svincolati e, al più tardi, il giorno che precede ogni singolo ritiro.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CEE) n. 216/69, la domanda d'acquisto è valida soltanto se corredata dell'impegno scritto dall'acquirente a ritirare ed esportare la merce entro un periodo di otto settimane dal giorno in cui gli è stato notificato l'accoglimento della domanda.

3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 216/69, il quantitativo minimo venduto è di 20 tonnellate.

Articolo 3

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69, la cauzione ammonta, per ogni 100 kg di prodotto, a :

— 66,00 unità di conto per i quarti anteriori,
— 94,00 unità di conto per i quarti posteriori.

Articolo 4

1. La prova di avvenuta importazione in un paese terzo viene fornita secondo le modalità valide per le restituzioni.

2. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie, vista la circostanza addotta. Esso comunica alla Commissione gli eventuali casi di forza maggiore ed i provvedimenti adottati in conseguenza.

Articolo 5

Le domande possono essere presentate soltanto a decorrere dal 17 marzo 1975.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1975.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(1) GU n. L 187 dell'11. 7. 1974, pag. 21.
(2) GU n. L 285 del 22. 10. 1974, pag. 22.

ALLEGATO

Prezzi di vendita in unità di conto per 100 kg di prodotti

Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai:	
Bœufs R, A, N	92,631
Jeunes bovins R, A, N	89,988
Vaches A, N	80,736
Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai:	
Bœufs R, A	150,076
Bœufs N	135,842
Jeunes bovins R, A	144,400
Jeunes bovins N	133,718
Vaches A	135,966
Vaches N	122,606